

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 4338 e 4336-ter-A

ALLEGATO

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE CASTELLANI)

Comunicata alla Presidenza il 22 marzo 2000

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo
del patrimonio immobiliare dello Stato (4338)

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro delle finanze**

di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1999

Disposizioni in materia di beni immobili pubblici (4336-ter)

risultante dallo stralcio – disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-
bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 1° dicembre 1999 –
degli articoli 18, 19, 20 e 21 del

DISEGNO DI LEGGE N. 4336

«Misure in materia fiscale»

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
dal Ministro delle finanze**

di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1999

ALLEGATO

EMENDAMENTI

*esaminati dalla 6^a Commissione permanente
con indicazione del relativo esito procedurale*

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 4338 E 4336-TER (*)**

Art. 1.

Respinto *Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «a tutela», aggiungere le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 3, comma 1, lettera c), nonchè dell'articolo 139 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490».*

1.1

SARTO, PIERONI

Respinto *Al comma 1, inserire la seguente lettera:*

«b-bis) al comma 1, ovunque ricorra, sostituire le parole: "anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato", con le altre: "con procedure ad evidenza pubblica"».

1.2

ROSSI

Respinto *Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:*

«b-bis) Al comma 1 al quarto periodo aggiungere le seguenti parole: "tenendo conto dei prezzi immobiliari di mercato"».

1.3

ROSSI

Respinto *Al comma 1, lettera c), punto 1-ter, dopo le parole: «51 per cento» inserire le seguenti: «con l'onere di ricollocare la partecipazione entro il quinquennio».*

1.4

COSTA, D'ALÌ, VENTUCCI

(*) Gli emendamenti sono riferiti al testo unificato predisposto dal Comitato ristretto pubblicato in allegato al resoconto della 6ª Commissione della seduta del 1º marzo 2000.

Al comma 1, lettera c), alla fine del comma 1-ter, aggiungere le seguenti parole: «Gli azionisti privati sono scelti ricorrendo a procedure di evidenza pubblica». **Respinto**

1.5 ROSSI

Al comma 1, lettera f), aggiungere il n. 3-bis): «dopo le parole "soggetti privati", aggiungere le seguenti: "con procedure ad evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente"». **Respinto**

1.6 ROSSI, RECCIA

Al comma 1, lettera g), sub 6-bis, sostituire le parole che vanno da: «può essere nominato» a: «Conferenza di servizi», con le seguenti: «l'amministrazione proponente convoca una Conferenza di servizi». **Respinto**

1.7 ROSSI

All'articolo 1, comma 1, lettera g), sopprimere il comma 6-ter. **Respinto**

1.8 ROSSI

Al comma 1, lettera g), sub 6-quater, sopprimere le parole: «le varianti ai piani di settore vigenti e». **Respinto**

1.9 ROSSI

Al comma 1, lettera g), sub 6-quater, sopprimere le parole: «e la sde-manializzazione del bene». **Respinto**

1.10 ALBERTINI, MARINO

Al comma 1, lettera g), sub 6-quater, sostituire le parole: «al demanio dello Stato», con le altre: «allo Stato». **Accolto**

1.11 IL RELATORE

Accolto *Al comma 1, lettera g), sub 6-quinquies, sostituire le parole: «con le modalità di seguito indicate», con le seguenti: «sulla base di apposita convenzione che determina le condizioni e le modalità del trasferimento e le quote di partecipazione dello Stato alla fruizione dei proventi derivanti dalla successiva valorizzazione, gestione o dismissione dei beni, nonché l'eventuale retrocessione dei beni stessi allo Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in caso di mancata attuazione del piano di valorizzazione o gestione entro un congruo termine stabilito nella convenzione. Si applicano le modalità di seguito indicate».*

1.12

IL RELATORE

Accolto *Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:*

«h) al comma 7, dopo le parole: "del presente articolo", aggiungere le altre: ", per quanto non diversamente previsto,"».

1.13

IL RELATORE

Respinto *Al comma 1, alla lettera l), sub 9-bis, dopo le parole: «storico-artistico», aggiungere le seguenti: «e paesaggistico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 3, comma 1, lettera c), nonché dell'articolo 139 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.».*

1.14

SARTO, PIERONI

Respinto *Al comma 1, lettera n), sopprimere il comma 10-bis.*

1.15

ROSSI

Accolto *Al comma 2, dopo le parole: «e dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal comma 1», inserire le parole: «nonchè dall'articolo 32 della medesima legge n. 448».*

1.16

IL GOVERNO

Ritirato *Al comma 2, dopo le parole: «e dall'articolo 19», inserire le seguenti: «, e dal comma 3 dell'articolo 44».*

1.17

ALBERTINI, MARINO

Al comma 2, sostituire le parole: «di immobili del Ministero della difesa,» con le seguenti: «dei soli immobili del Ministero della difesa di cui sia stato già definito l'accordo di vendita,»; ed aggiungere in fine le seguenti parole: «Per gli immobili del Ministero della difesa inseriti nel programma di dismissioni di cui all'articolo 3, comma 112 della citata legge n. 662 del 1996 e inclusi nell'elenco di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 agosto 1997 per i quali non è stato ancora definito o concluso l'accordo di vendita si applica la disciplina recata dal comma 01 del presente articolo.».

Respinto**1.18**

SARTO, PIERONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente periodo: «La presente disposizione non si applica all'immobile denominato Villa Patrizi e sito in Roma, che resta bene demaniale per l'uso dell'Amministrazione centrale dello Stato, ai sensi dell'articolo 15 della legge 17 maggio 1985, n. 210».

Inammissibile**1.19**

VEDOVATO

PROPOSTE DI COORDINAMENTO FORMALE**Articolo 1.**

Accolta *Al comma 1, alla lettera a) sostituire le parole: «e, dalla data di piena operatività della stessa, all’Agenzia del demanio ai sensi dell’articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300» con le altre: «e all’Agenzia del demanio, dalla data di piena operatività della stessa, ai sensi dell’articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».*

Coord. 1.1

IL RELATORE

Accolta *Al comma 1, lettera c), sub 1-ter sostituire le parole: «la partecipazione azionaria è attribuita ai comuni nella cui circoscrizione ricadono i beni nella misura del 51 per cento», con le altre: «la partecipazione azionaria è attribuita nella misura del 51 per cento ai comuni nella cui circoscrizione ricadono i beni».*

Coord. 1.2

IL RELATORE

Accolta *Al comma 1, lettera c), sub 1-quater sostituire, ove ricorrono, le parole: «della legge 23 dicembre 1998, n. 448» con le altre: «della presente legge».*

Coord. 1.3

IL RELATORE

Accolta *Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Il capitale delle società di cui al comma 1-ter, fermi restando i vincoli gravanti sui beni può essere ceduto ad amministrazioni pubbliche e a soggetti privati».

Coord. 1.4

IL RELATORE

EMENDAMENTI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

**Respinto
(Inammissibile
il comma 8)**

«Art. 1-bis.

1. Le aree, frustoli residuali di terreno, di superficie comunque inferiore ai 1000 metri quadri derivanti da ex alvei abbandonati di canali o fossi demaniali che abbiano mutato il loro tracciato o siano stati tombinati, ed i frustoli residuali di terreno di proprietà dello Stato derivanti dalla realizzazione di strade o altre opere pubbliche, utilizzati dai proprietari delle aree confinanti, con concessione demaniale in essere o in corso di rilascio, possono essere alienate a trattativa privata agli utilizzatori.

2. L'allienazione è possibile solo nel caso che le aree in oggetto abbiano perduto i requisiti di demanialità e non abbiano più interesse dal punto di vista idraulico o di demanio pubblico, né interesse storico-artistico, previa sdemanializzazione ed il passaggio al patrimonio disponibile nel caso che le aree siano ancora in carico al demanio dello Stato.

3. Per il passaggio del demanio dello Stato al patrimonio disponibile, l'Ufficio del territorio è competente a procedere direttamente alla sdemanializzazione, previo parere favorevole degli organi tecnici interessati dal punto di vista idraulico.

4. Il prezzo per la cessione, nel caso che i frustoli di terreno siano stati utilizzati per la realizzazione di edifici, sarà quello valutato dall'Ufficio del territorio in misura pari al maggior prezzo tra il valore di mercato della porzione di fabbricato su suolo demaniale, di proprietà dello Stato per accessione, detratti i costi di costruzione dei manufatti sostenuti dai soggetti che richiedono l'acquisto, ed il valore del solo suolo ricavato in base ai dati riportati nell'osservatorio del mercato immobiliare del Ministero delle finanze. La valutazione di mercato dovrà tenere conto dei casi in cui si tratti di porzioni di fabbricato prive di autonomia funzionale.

5. Nel caso che la utilizzazione sia relativa ad area non edificata, il prezzo per l'acquisto sarà quello di mercato determinato dall'Ufficio del territorio, in misura non inferiore al valore del suolo ricavato in basi ai dati riportati nell'osservatorio del mercato immobiliare del Ministero delle finanze.

6. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare devono essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione alienante: decorso detto termine senza che la valutazione sia stata effettuata, il bene può essere alienato.

7. Lo Stato è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene.

8. Gli atti di trasferimento sono esenti da INVIM e sono soggetti alle normali imposte di registro, ipotecarie e catastali.

9. Il presente articolo è applicabile solo al caso in cui i fabbricati realizzati utilizzando anche l'area di proprietà dello Stato siano dotati di licenza o concessione edilizia.».

1.0.1

GAMBINI

Inammissibile

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. I Comuni, entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono presentare istanza documentata all'Ufficio Centrale del Dipartimento del Territorio del Ministero dei Lavori Pubblici per la revisione delle tariffe d'estimo e per le rendite delle unità immobiliari vigenti, in relazione ad una o più categoria o classi e all'intero territorio comunale e a porzioni del medesimo, nonché alla delimitazione delle zone censuarie.

2. Il Ministro, con proprio decreto, provvede, sulla base delle norme vigenti, a determinare le varianti ritenute giustificate.».

1.0.2

MANFREDI

Inammissibile

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. I soggetti pubblici o privati che abbiano realizzato fabbricati o porzioni di fabbricato utilizzando in buona fede aree del patrimonio dello Stato, possono richiedere di regolarizzare la situazione acquistando l'immobile di proprietà dello Stato.

2. L'importo da corrispondere per l'acquisto sarà quello valutato dall'Ufficio del Territorio – con la maggiorazione del 20 per cento in quanto non si fa luogo ad asta pubblica – in misura pari al maggior prezzo tra il valore dell'immobile di proprietà dello Stato nel suo complesso, detratti i costi di costruzione dei manufatti sostenuti dai soggetti che richiedono l'acquisto, ed il valore del solo suolo ricavato in base ai dati riportati nell'osservatorio del mercato immobiliare del Ministero delle finanze.

3. Nel caso che la utilizzazione sia relativa ad area non edificata, ma pertinenziale dell'edificio, il prezzo per l'acquisto sarà pari al valore del

suolo ricavato in base ai dati riportati nell'osservatorio del mercato immobiliare del Ministero delle finanze, con la maggiorazione del 20 per cento.

4. La buona fede per la realizzazione di manufatti sarà provata con la esibizione della licenza di abitabilità o agibilità, ovvero della licenza edilizia o della concessione edificatoria, anche in sanatoria.

5. Nel caso in cui le aree de quo facciano parte del demanio pubblico, l'Ufficio del territorio è competente a procedere direttamente alla sdemanializzazione, previo parere favorevole degli organi tecnici interessati.

6. Gli atti di trasferimento sono esenti da INVIM e sono soggetti alle normali imposte di registro, ipotecarie e catastali.».

1.0.3

GAMBINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 1-bis.

All'articolo 10, comma 3-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.».

1.0.4

BETTAMIO, D'ALI, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 1-bis.

All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole: «ridotte nella misura del 50 per cento».

1.0.5

BETTAMIO, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 1-bis.

L'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituito dal seguente: "L'imposta comunale sugli immobili è deducibile agli effetti delle imposte erariali sui redditi, nella misura di

un quarto del suo ammontare, limitatamente alla somma dovuta in relazione all'abitazione principale da parte dei titolari di un reddito complessivo non superiore a lire 30 milioni"».

1.0.6

BETTAMIO, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Inammissibile

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4, ovvero nel rispetto delle condizioni fissate dal decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 4, è ridotto del 30 per cento"».

1.0.7

BETTAMIO, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Inammissibile

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Qualora l'unità immobiliare acquistata sia occupata da un conduttore sottoposto a procedimento per convalida di sfratto, essa deve essere adibita ad abitazione principale entro 18 mesi dalla data di acquisto"».

1.0.8

BETTAMIO, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Fermi restando i vincoli paesaggistici ed ambientali, gli occupanti di immobili sia enti pubblici che soggetti privati, che risultano appartenere

al demanio ai sensi dell'articolo 822, primo comma, del codice civile e dell'articolo 28 del codice della navigazione ma che, a seguito di accertamento eseguito dalle autorità amministrative competenti, risultino avere perduto le caratteristiche proprie dei suddetti beni possono acquistarne la proprietà previo pagamento dell'indennità di cui al comma 2. Il trasferimento della proprietà estingue i giudizi pendenti relativi all'occupazione del medesimo immobile.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata la misura dell'indennità da corrispondere per categoria e tipologia di beni da un minimo di lire duemila per metro quadrato a un massimo di lire ottomila per metro quadrato, nonchè le modalità e i termini per gli accertamenti da parte delle autorità amministrative competenti ed ogni altra disposizione di attuazione.».

1.0.9

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Art. 2.

Al comma 4, sostituire le parole: «nei confronti degli eredi», con le seguenti: «nei confronti dei conviventi, ovvero dei parenti o affini entro il terzo grado». **Ritirato**

2.1

ALBERTINI, MARINO

Al comma 4, dopo le parole: «nei confronti degli eredi», aggiungere le seguenti: «nei confronti dei parenti o affini entro il terzo grado, ovvero dei conviventi». **Ritirato**

2.2

ALBERTINI, MARINO

Al comma 4, dopo le parole: «nei confronti degli eredi», aggiungere le seguenti: «e, in mancanza, dei conviventi da almeno due anni». **Ritirato**

2.2 (Nuovo testo)

ALBERTINI, MARINO

Respinto *Al comma 4, sostituire le parole: «degli eredi», con le seguenti: «dei conviventi da almeno tre anni anche se non eredi e, in mancanza, degli eredi».*

2.5

ALBERTINI

Accolto *Al comma 5, aggiungere dopo l'ultimo periodo il seguente: «Le spese di manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli immobili concessi in uso gratuito sono a carico degli Enti ecclesiastici beneficiari».*

2.3

ALBERTINI, MARINO

Inammissibile *All'articolo 2 aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«6-bis) Il termine per la domanda di cessione degli immobili ai profughi giuliano dalmati, ai sensi della legge 24 dicembre 1993 n. 560 comma 24 e successive modificazioni è prorogato sino al 30 dicembre 2001.

6-ter) Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996 n. 649 e all'articolo 5, comma 8-ter della legge n. 507 del 1995 si applicano anche a tutti gli immobili destinati ai profughi giuliano dalmati, compresi quelli costruiti o di proprietà dell'ex Opera profughi, dell'ex EGAS e dell'ex Ente tre Venezie.».

2.4

CAMERINI

Respinto *Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di demanio marittimo)

1. Fermi restando i vincoli paesaggistici ed ambientali, gli occupanti di immobili che risultano appartenere al demanio ai sensi dell'articolo 822, primo comma, del codice civile e dell'articolo 28 del codice della navigazione ma che, a seguito di accertamento eseguito dalle autorità amministrative competenti, risultino avere perdute le caratteristiche proprie dei suddetti beni, possono acquistarne la proprietà previo pagamento di un prezzo pari all'indennità di cui al comma 2. Contestualmente ai comuni interessati possono essere cedute le aree utilizzate per servizi pubblici.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati la misura dell'indennità da corrispondere per categoria e tipologia di beni, nonché le modalità e i termini per gli accertamenti da parte delle autorità amministrative competenti ed ogni altra disposizione di attuazione.».

2.0.1

BISCARDI, BONAVITA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Inammissibile

«Art. 2-bis.

(Demanio marittimo di Campomarino)

1. I terreni del demanio marittimo di Campomarino per i quali è in corso la procedura di sdemanializzazione ai sensi dell'articolo 35 del Codice della Navigazione, che risultino alla data del 30 giugno 1997, nel possesso del Comune medesimo ovvero di persone fisiche, o giuridiche pubbliche e private, sono trasferiti *ope legis*, all'atto della adozione del provvedimento di sdemanializzazione, nel patrimonio del Comune di Campomarino.

2. Con regolamento del Consiglio Comunale, da adottarsi entro sei mesi dalla comunicazione, a cura del Ministero delle finanze, del provvedimento di cui al comma 1, saranno stabilite le modalità ed il prezzo per la cessione della proprietà dei terreni di cui al comma 1 medesimo alle persone fisiche e alle persone giuridiche pubbliche e private, che ne risultino in possesso alla data del 30 giugno 1997 e dimostrino il titolo di acquisto della proprietà, sebbene inficiato dalla natura demaniale del bene, in una delle forme previste dall'ordinamento giuridico».

2.0.2

BISCARDI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Inammissibile

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996 n. 74, così come modificato dall'articolo 7, comma 2-bis della legge 31 dicembre 1996 n. 677, sopprimere il comma 3».

2.0.3

MANFREDI

Inammissibile *Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996 n. 74, così come modificato dall'articolo 7, della legge 31 dicembre 1996 n. 677, aggiungere il seguente comma:

3-bis. I beni di cui al comma 2 possono essere ceduti in proprietà a titolo gratuito alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito elenco del Dipartimento della Protezione civile, che ne abbiano fatto richiesta, sulla base di un piano di ripartizione predisposto periodicamente dalle Amministrazioni dello Stato, d'intesa con il suddetto Dipartimento.».

2.0.4

MANFREDI

Inammissibile *Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge un regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a trasferire al demanio dei Comuni, nel cui abitato ricadono, i beni appartenenti al demanio lacuale statale a terra e relative pertinenze demaniali nel rispetto dei seguenti criteri:

a) successione dei Comuni competenti per territorio nei rapporti giuridici ed economici in atto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1;

b) conferimento ai Comuni di tutte le funzioni relative alla determinazione e all'aggiornamento dei canoni concessori per le attività affidate in gestione, nonchè alla utilizzazione dei beni di cui al comma 1 e alla riscossione dei relativi proventi, anche mediante forme di compartecipazione per le singole realtà circumlacuali, costituendo appositi Consorzi;

c) riduzione dei trasferimenti finanziari dello Stato ai Comuni interessati, in misura pari alle entrate erariali derivanti dai canoni di concessione, determinati dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovuti per i beni appartenenti al demanio lacuale statale e trasferiti, al netto di eventuali oneri di manutenzione o di ammortamento iscritti nel bilancio dello Stato e mediante l'eliminazione degli oneri destinati alla manutenzione ed all'ammortamento dei beni stessi».

2.0.5

CARPINELLI

Dopo l'**articolo 2**, aggiungere il seguente:

Inammissibile

«Art. 2-bis.

(Cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica)

1. I soggetti assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 10 gennaio 1952, n. 9, 10 aprile 1947, n. 261 e 9 agosto 1954, n. 640, realizzati alla data del 31 dicembre 1960 e di proprietà dei comuni, possono presentare domanda di cessione in proprietà dell'alloggio entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, usufruendo delle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, così come sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231. La suddetta disposizione si applica altresì agli aventi causa dei soggetti assegnatari.

2. I comuni hanno altresì facoltà di adottare entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, un provvedimento di accoglimento o di rigetto della stessa.

3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni di cui al presente articolo si applicano se e in quanto compatibili con gli statuti e le relative norme di attuazione».

2.0.7

SCIVOLETTO

